

2567 / 16 N. 4153 / 17 / 1 R.G. Trib.
N.R. P.M. (Mod. 21)
G.I.P. (Mod. 20)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
V SEZIONE PENALE

Dott.ssa MARIA PIA BIANCHI Giudice

in data 26.04.2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

[REDACTED],
nato a [REDACTED], il [REDACTED], libero presente
[REDACTED]

IMPUTATO

dei reati indicati nell'allegato

Sentenza con
motivazione
semplificata

(art.546 c.p.p.)

n. 4326 / 17

del 26.04.2017

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11/04/2017

VISTO

Milano, il

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto esecutivo a:

- a) Procura pubblica
- b)
- c) Mod. 1

Il

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'Ufficio Elettorale



CONCLUSIONI

*Il P.M. ha chiesto mandarsi assolto l'imputato assumendo l'insussistenza del fatto.
La Difesa si è associata.*

SENTENZA CON MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale decreto di citazione l'imputato sopra generalizzato veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui in epigrafe.

Nel corso del processo, verificata la regolarità delle notifiche, la Difesa sollevava l'eccezione indicata nelle conclusioni che il Giudice, sentito il parere del P.M., accoglieva, invitando le parti a concludere.

Le parti esponevano le conclusioni trascritte a verbale ed il Giudice decideva come da dispositivo pubblicato in udienza mediante lettura.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si ritiene, in esito all'esame degli atti, doversi accogliere l'eccezione formulata e per l'effetto mandarsi assolto l'imputato dal reato a lui ascritto.

Occorre premettere che i riscontri eseguiti tramite lo strumentario che permette di verificare il tasso alcolometrico nel liquido ematico sono pacificamente considerati utilizzabili e come tali facenti parte del fascicolo per il dibattimento (cfr. ex pluribus, Cass. Pen. sent. imp. Siciliano);

il difensore eccependo tale nullità a regime intermedio, prestava implicitamente il consenso all'utilizzabilità dell'annotazione, quanto meno ai fini della decisione richiesta al Tribunale;

ora da tale documentazione agli atti, ed in particolare dall'annotazione di P.G. alla quale sono allegati i riscontri dell'alcooltest, nonché degli altri accertamenti tecnici eseguiti, risulta che l'imputato era sottoposto agli stessi senza prima essere avvertito della facoltà di chiedere che il suo difensore fosse presente.

Tale omissione tempestivamente rilevata in fase preliminare deve essere accolta in quanto fondata, poiché integrante gli estremi di una nullità intermedia sollevata nei termini di legge, ciò per le condivisibili ragioni esposte dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza n.5396 del 2015 (rel. Conti), attesa la violazione degli artt.114 disp. att. c.p.p., 180 e 182 c.p.p.

Ne deriva che, ferma restando la materialità dei fatti indicati sub a) e B), peraltro da considerarsi in termini di tenuità, posto che i relativi tassi contenuti nel liquido ematico del prevenuto risultano contenuti,

non essendo state osservate le norme di legge a garanzia dei diritti del cittadino fermato e poi richiesto di sottoporsi all'accertamento con etilometro e poi a quello diretto a verificare la presenza del principio attivo del tipo stupefacenti,

si impone la pronuncia di una declaratoria di assoluzione con la formula indicata in dispositivo.

Si è stimato congruo il termine di deposito indicato.

P.Q.M.

Visto l'art.530 c.p.p.

ASSOLVE

██ dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Milano 26 aprile 2017.

Il GIUDICE

Dr.ssa Maria Pia Bianchi.



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
04/05/2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Luisa Di Francesco

